



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 34 DEL 28-07-2020

Reg. generale n. 98 del 28-07-2020

Oggetto: PROROGA DALLE ORE 24:00 ALLE ORE 01:00 DELL'ORARIO MASSIMO DI EMISSIONI SONORE IN DEROGA ALLE PREVISIONI DEGLI ARTT.22 E 23 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA NEI GIORNI PREFESTIVI.
--

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 14 luglio 2020 con cui si proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2020 e si dispone la conferma delle disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020 e le misure di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

VISTI, altresì, i numerosi provvedimenti emanati dal Presidente della Giunta Regionale delle Marche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale coniugare il contrasto della diffusione del Covid-19 con la promozione del territorio, il rilancio dell'economia tramite l'adozione di misure che consentano, nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa nazionale e regionale, il rilancio delle attività produttive, in particolare dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività commerciale e produttiva nel complesso che hanno risentito gravemente delle limitazioni connesse all'emergenza sanitaria in atto;

CONSIDERATO, quindi che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo e sin qui riassunto ha come fine il contemperamento dei vari interessi sia pubblici che privati, che si manifestano attraverso la duplice finalità di favorire l'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e del distanziamento sociale, quale unica risorsa utile a limitare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché quella di incentivare la valorizzazione dell'attività dei pubblici esercizi e delle attività commerciali al fine di favorire la redditività, di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio e il turismo, condizione inderogabile per la ripresa delle attività economiche da unire ad ulteriori strategie concernenti la diminuzione della pressione fiscale e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n.34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

RILEVATO che, nel centro storico del Comune di Treia, scenario di un sempre più consistente svuotamento ed impoverimento, si richiede soprattutto in questa fase critica e congiunturale, la realizzazione di soluzioni di accoglienza turistica stagionale ed in tale ottica si collocano le occupazioni temporanee di suolo pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande mirati a valorizzare le suddette attività al fine di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali.

RAVVISATA la necessità di attuare una linea di azione volta al bilanciamento delle criticità connesse all'emergenza sanitaria con la tendenza alla socialità, non sottovalutando l'importanza della ripresa delle attività economiche in generale, dando prevalenza alla salute pubblica;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 9 aprile 2019 ed in particolare gli artt. 22 e 23 che pongono divieti di emissioni sonore con rumore o altri suoni artificiali nella fascia oraria tutelata dalle ore 24:00 alle ore 07:00 (fino alle ore 9.00 dei festivi) ed in particolare l'art. 23, comma1 che dispone *“fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di inquinamento acustico fissati dalla vigente normativa e dal piano di classificazione acustica comunale di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 2 aprile 2007 e ss.mm.ii, nonché le sanzioni per il disturbo delle occupazioni o del riposo di cui all'articolo 659 c.p., i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a disincentivare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada”* ed il comma 2 *“ la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'articolo 22. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle ore 24:00 alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo specifica autorizzazione in deroga”*;

VISTO il piano di classificazione acustica del territorio comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 2 aprile 2007, così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 maggio 2018 e più specificatamente la tabella n.1 *“Attività ricadenti nelle aree appositamente individuate dal Comune”* e la tabella 2 *“Attività ricadenti al di fuori delle aree individuate dal Comune”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 14 del Regolamento Regionale 4 agosto 2011, n. 5 in cui si dispone che:

“Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione o la SCIA consente, nel rispetto delle normative di settore vigenti:a) l'installazione e l'uso di

apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che:

1) i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;

2) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso;

b) l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, a condizione che:

1) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;

2) i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ossia non siano resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;

3) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;

4) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente

E' inclusa nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo di cui al comma 1, lettera b), l'effettuazione di: a) spettacoli ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, svolgimento di conferenze e manifestazioni similari; b) trattenimenti ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, esclusi i trattenimenti danzanti.

I Comuni possono definire le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli trattenimenti di cui al comma 1, lettera b), con riguardo tra l'altro agli orari di effettuazione;"

CONSIDERATO che la promozione di spettacoli, eventi e musica dal vivo, mira ad ottenere il coinvolgimento dei giovani, dei cittadini residenti e di tutte le attività economiche del paese con l'intento di esaltare i valori positivi di socializzazione costituendo altresì una certa attrattiva ed un sicuro richiamo nel territorio comunale;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap";

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. del 14 luglio 2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

- il Decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n. 193, contenente "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da nuovo coronavirus sars-cov-2 per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda arene e spettacoli in genere anche viaggianti;

produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali, produzioni teatrali; produzioni di danza, ai sensi del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n. 195, Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della conferenza delle Regioni e Province autonome dell'11 giugno 2020 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in materia di ristorazione;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n. 203, Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle regioni e province autonome dell'11 giugno 2020 – D.P.C.M. 11 giugno 2020 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di cerimonie, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche;

- la D.G.R. n. 569 del 15/05/2020 - *"D.G.R. 565/2020 - Conferma protocolli ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-cov-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alle persone - INAIL e ISS del 12.05.2020 e 13.05.2020"*;

- D.L. 19 maggio 2020, n.34 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

- le leggi n. 287/1991, n. 125/2001 e n. 120/2010 e le prescrizioni ed i divieti in esse contenute in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

- il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;

- Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 9 aprile 2019;

- la L.R. 10 novembre 2009, n.27 (T.U. del Commercio);

- il R.R. 4 agosto 2011, n. 5:

- il R.D. n. 773/31 (T.U.L.P.S.) e R.D. n. 635/40 (reg. T.U.L.P.S.);

- l'art. 666 del C.P.;

- il D.Lgs 30.12.1999, n.507;

- la L. 26.10.1995, n.447;

- il Piano di classificazione acustica del territorio comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 2 aprile 2007, così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 maggio 2018 e più specificatamente la tabella n.1 *"Attività ricadenti nelle aree appositamente individuate dal Comune"* e la tabella 2 *"Attività ricadenti al di fuori delle aree individuate dal Comune"*;

ORDINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, in deroga alle prescrizioni di cui agli artt. 22 e 23 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e fino al 31 agosto 2020, **esclusivamente nei giorni prefestivi**, la deroga all'orario massimo previsto di emissioni sonore, con rumori o altri suoni artificiali, per lo svolgimento di spettacoli, eventi e musica dal vivo, prorogando l'orario di durata massima di svolgimento fino alle ore

01:00, fermo restando l'obbligo, salvo espressa deroga, del rispetto dei limiti di inquinamento acustico fissati dalla vigente normativa e dal "Piano di classificazione acustica comunale" di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 2 aprile 2007 e ss.mm.ii.;

2. Oltre tale orario i titolari e/o gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a disincentivare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori, intervenendo sul nesso di casualità fra attività lavorativa ed i disagi in strada, attuando opera di persuasione attraverso proprio personale al fine di evitare i comportamenti molesti ed avvisando, se necessario, le Forze dell'Ordine allorquando all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori tengano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;

3. Ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli pubblici temporanei che non costituiscano attività accessoria rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzatore dovrà dotarsi di specifico titolo abilitativo, anche in deroga, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 447/199, comma 1, lettera h ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

4. Il rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche allegate al D.P.C.M.14 luglio 2020 da intendersi come raccomandazione di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate al contrasto della diffusione di Sars -Covid -2.

DISPONE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza di cui ai precedenti punto 1 e 2:

- è sanzionata conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 23 del Regolamento di Polizia Urbana nell'importo determinato con delibera di Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 58 del 9 aprile 2019;

la violazione di cui al punto 3:

- è sanzionata amministrativamente ai sensi dell'art. 666 del C.P. così come depenalizzato dal D.L.gs. 30.12.1999, n.507; è sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza;

la violazione di cui al punto 4:

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato è punito ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L.16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00; nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DEMANDA

alla Polizia Locale e alle Forze dell'ordine il controllo del rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza

RENDE NOTO

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034; entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Sindaco
- all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Comando Stazione Carabinieri di Treia.

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Barbara Foglia

IL Sindaco
Franco Capponi